



COMUNE DI MONTEPAONE
(Provincia di Catanzaro)
via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel.
0967/49294-5-6 Fax 49180

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 71 Reg. Del.

OGGETTO: Contributo U.S. Montepaone Calcio. Partecipazione spese. Atto di indirizzo.

L'anno duemilatredici il giorno Nove del mese di Aprile, alle ore 8,10, nella solita sala delle adunanze della Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

N/ro d' ord.	Cognome e nome	Qualifica	Presente	Assente
1	Dott. Francesco Froio	Sindaco	X	
2	Avv. Felice Siciliano	Vicesindaco	X	
3	Dott.ssa Concetta Montillo	Assessore	X	
4	Sig. Rino Pirro'	"	X	
5	Sig.ra Maria Concetta Marascio	"		X

Assiste il V. Segretario Comunale Dott. Francesco Romano.

Presiede il Sindaco Dott. Francesco Froio, il quale, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la locale squadra U.S.D Montepaone Calcio milita nel campionato di promozione;
- che la stessa è regolarmente iscritta alla Federazione Italiana Gioco Calcio;
- che l'U.S.D. Montepaone Calcio ha sempre ottenuto ragguardevoli successi, militando in passato anche nel campionato di Eccellenza;
- che l'U.S.D. Montepaone Calcio consente una visibilità al paese per la risonanza sui mass media degli incontri di calcio che per l'ospitalità ai numerosi tifosi delle squadre ospiti;
- che l'Amministrazione Comunale da sempre sensibile verso gli sport che coinvolgono i giovani e la collettività, guarda con occhio particolare i risultati anche sotto l'aspetto sociale;

Considerato :

- che gli impegni calcistici necessitano di un apporto finanziario sempre più importante;

- che i passi conseguiti fino ad oggi rappresentano un vanto per l'intera collettività;

Vista :

- la nota acquisita al protocollo di questo Ente al numero 1601 del 14/02/2013, presentata dal Presidente legale dell'U.S.D. Montepaone Calcio nella quale viene formulata richiesta, di un congruo contributo a sostegno delle spese per l'organizzazione e partecipazione al campionato in premessa descritto;
- Prende la parola il Sindaco dott. Franco Froio il quale informa l'Organo Esecutivo di questo Ente di valutare l'opportunità di assegnare, alla locale squadra di calcio U.S.D. Montepaone Calcio, anche per l'anno 2013, apposito contributo economico;
- Richiamato il D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30/07/2010 n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica."; Visto, in particolare, l'art. 6, comma 9° del citato D.L. n. 78/2010, come convertito nella predetta legge n. 122/2010, il quale prevede come, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche, compresi gli enti locali, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni;
- Viste, ed alla luce delle incertezze interpretative emerse circa la corretta portata ed applicazione del citato disposto, i principi affermati dalle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, in sede di richiesta di parere reso ai sensi dell'art. 7, comma 8° della legge 05/06/2003 n. 131; Richiamate, in particolare,:
 - a) la deliberazione del 23/12/2010 n. 1075 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo della Lombardia. Col suddetto parere, e con riferimento alla possibilità da parte degli enti locali di erogare contribuzioni in favore dell'associazionismo privato, è stata ritenuta detta facoltà pienamente legittima allorquando l'attività oggetto del sostegno finanziario diretto e/o indiretto, rientri, in senso lato, nelle competenze dell'ente locale che la esercita direttamente e/o in via mediata attraverso soggetti terzi.;
 - b) La deliberazione del 29/03/2011 n. 160 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo della Lombardia. Col citato parere, è stato ritenuto che il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali, tra l'altro, la concessione di contributi per manifestazioni a carattere socio – culturale.;
 - c) La deliberazione del 21/02/2011 n. 11 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo della Liguria. Col predetto parere, sono state ritenute ammissibili le contribuzioni a favore di soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica che mirano a realizzare gli interessi economici e non della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionale dell'ente locale.;
- Riprende la parola il Sindaco F. Froio il quale, e sulla base dei richiamati pronunciamenti, ritiene la concessione del contributo de quo pienamente conforme a norma, e ciò per le seguenti ragioni di diritto:
 - 1) l'art. 3, comma 3° del D.L.vo 18/08/2000 n. 267, recante "Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", espressamente prevede che il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo. Il successivo comma 4° prevede, altresì, come i comuni possono svolgere le proprie funzioni e attività, sulla base del principio di sussidiarietà, avvalendosi della autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.;
 - 2) Lo Statuto Comunale prevede come il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, e stabilisce come sempre il Comune favorisce l'esercizio di attività sportive, ricreative e promozionali.;
 Il Sindaco, e con riferimento alla presente proposta di deliberazione, ritiene

sussistere, in toto, i presupposti sopra descritti, in considerazione del fatto che la locale squadra di calcio, intende, attraverso la pratica sportiva, incentivare e favorire forme di aggregazione sociale tra i cittadini.;

- Visto quanto sopra, e l'informativa per come resa dal Sindaco F. Froio;
 - Rilevato, pertanto, che questa Amministrazione Comunale, ed in considerazione dell'enorme valenza sociale dell'iniziativa di cui sopra che si prefigge lo scopo di favorire l'aggregazione tra i giovani della nostra comunità, valuta positivamente la proposta formulata dal Sindaco di un sostegno economico in favore della medesima;
 - **TENUTO CONTO**, inoltre, che l'attività sportiva, cui è diretto il contributo, costituisce uno dei primari interventi del Comune nel settore sportivo, quale corollario fondamentale del diritto alla salute, di cui all'articolo 32 della Costituzione. Al riguardo, va rilevato che la Corte dei conti ha evidenziato la piena legittimità del contributo, laddove sia finalizzato, come in fattispecie, a sovvenzionare la cura e la tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti.
 - **RIBADITO** che il contributo, che si intende concedere, è finalizzato a consentire un'attività, quale quella calcistica, in diretto favore della collettività e della cittadinanza, e non a promuovere l'immagine del Comune.
 - **VISTO** il regolamento per la concessione di contributi e benefici economici a persona, enti pubblici e privati.
 - Ritenuto, di conseguenza, possibile addivenire alla concessione del relativo contributo; Visto quanto sopra;
 - Visti i pareri favorevoli espressi, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.L.vo 18/08/2000 n. 267;
 - Visto l'art. 48, comma 1° e 2° del citato D.L.vo n. 267/2000; Ritenuto di dover provvedere in merito;
- Con votazione unanime espressa in forma palese;

D E L I B E R A

Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento

1. Dare direttiva al competente ufficio per la concessione di un contributo a favore dell'U.S.D Montepaone Calcio, di €. 5.000,00 quale sostegno economico inerente la continuazione del campionato di promozione, stagione calcistica 2012/2013;
2. di demandare ed autorizzare il Responsabile del Settore l'adozione dell'apposita determinazione di impegno di spesa di € 5.000,00 e relativa successiva liquidazione in favore del Signor Romano Giovanni in qualità di Presidente della Società U.S.D. Montepaone Calcio con sede in Montepaone Via Mazzini n°73;
3. Imputare la relativa spesa sul Cap. **capitolo 858 imp. fin. 136** del corrente Bilancio di Previsione anno 2013, ed in via di formazione;
4. Trasmettere, ai fini della sua corretta esecuzione, copia del presente provvedimento ai Responsabili delle Aree Urbanistica e Finanziaria del Comune , nonché, e per opportuna e doverosa informazione all'Associazione Sportiva U.S.D. Montepaone Calcio Via Mazzini, 73 Montepaone;

5. Di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs.vo 267/2000.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

IL V. SEGRETARIO
Dott. Francesco Romano

IL SINDACO-PRESIDENTE
Dott. Francesco Froio

<p>La presente deliberazione, a norma dell'art. 124 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il decreto lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 10/04/2013 al 25/04/2013</p> <p>IL RESP. DELL'ALBO IL VICE SEGRETARIO Fabbio Rosaria Dott.Francesco Romano</p>	<p>La presente deliberazione è divenuta esecutiva</p> <p>/___/ il _____ , ai sensi dell'art. 134, comma 3, del t.u.e.l. approvato con decreto lgs n. 267/2000, trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione.</p> <p>/___/ il _____ , ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato t.u.e.l., perché dichiarata immediatamente eseguibile.</p>
<p>/__X_/ Comunicata ai Capigruppo Consiliari, contestualmente all'affissione all'albo, con nota prot. n. 3212___ del 10/04/2013___ , ai sensi dell'art. 125 del t.u.e.l. approvato con decreto lgs. n. 267/2000.</p>	<p>Il sottoscritto Segretario del Comune, su attestazione del messo comunale, certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal _____ al _____ , senza seguito di ricorsi.</p> <p>IL SEGRETARIO</p>
<p>/___/ Comunicata al Prefetto di Catanzaro, contestualmente all'affissione all'albo, con nota prot. n. _____ del _____ , ai sensi dell'art. 135 del t.u.e.l. approvato con decreto lgs. n. 267/2000</p>	